

N. R.G. 133/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente rel.
dott. Francesca Pastore	Giudice
dott. Giulia Stano	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] Cod. Fisc. - P. I.V.A.
[REDACTED]

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da [REDACTED] nei confronti di se stesso;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità utile ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. sicché lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibili con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
 - a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;



- b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;
- rilevato che non vi è istanza di esclusione dalla liquidazione di taluni redditi;

P.Q.M.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED]

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;

NOMINA liquidatore l'avv. Carmela Perfetto confermando l'OCC di cui all'articolo 269 c.c.i.i.;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonché, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 18/10/2023 .

Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana)

